

WINKLER & SANDRINI

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
Dottori Commercialisti - Revisori Contabili

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater

Dottori Commercialisti e Revisori Contabili

Peter Winkler

Stefan Sandrini

Stefan Engele

Martina Malfertheiner

Oskar Malfertheiner

Stefano Seppi

Massimo Moser

Andrea Tinti

Michael Schieder

Roberto Cainelli

Rechtsanwalt - avvocato

Chiara Pezzi

Mitarbeiter – Collaboratori

Karoline de Monte

Iwan Gasser

Thomas Sandrini

Circolare

numero:	41i
del:	2023-04-13
autore:	Stefan Sandrini

A tutti i clienti interessati

Cause civili: trattamento fiscale delle spese legali

Qualora in seguito all'esito di un giudizio civile la parte soccombente venga anche obbligata al pagamento delle spese legali della controparte, devono essere osservate alcune specifiche regole fiscali. Con la presente circolare andiamo a trattare detta questione.¹

1 Regola generale.....	2
2 Aspetti IVA.....	2
2.1 Parte soccombente.....	2
2.2 Parte vincitrice.....	2
2.2.1 Persone fisiche, non titolari d'impresa ovvero consumatori finali.....	2
2.2.2 Imprese, liberi professionisti ed enti.....	2
3 Ritenuta d'acconto.....	2
3.1 Rimborso delle spese legali senza ulteriore specificazione.....	3
3.2 Rimborso delle spese legali senza ulteriore specificazione - Pagamento all'avvocato della controparte.....	3
3.2.1 Avvocato senza delega all'incasso.....	3
3.2.2 Avvocato con delega all'incasso.....	3
3.2.2.1 L'avvocato è già stato pagato dalla controparte.....	3
3.2.2.2 L'avvocato non è ancora stato pagato dalla controparte.....	4
3.3 Rimborso delle spese legali alla controparte.....	4
3.3.1 Parte soccombente.....	4
3.3.2 Parte vincente.....	4
3.3.2.1 Imprese, liberi professionisti ed enti.....	4
3.3.2.2 Persone fisiche non titolari d'impresa.....	4
3.4 Liquidazione diretta del compenso e delle spese all'avvocato della controparte.....	4
3.4.1 Parte soccombente.....	5
3.4.1.1 Imprese, liberi professionisti ed enti.....	5
3.4.1.2 Persone fisiche non titolari d'impresa.....	5
3.4.2 Parte vincente.....	5
4 Pagamento delle spese legali da parte dell'assicurazione.....	5
4.1 Ritenuta d'acconto.....	5
4.2 Rimborso dell'IVA evidenziata in fattura dal legale.....	5
5 Sintesi.....	6

¹ La presente Circolare sostituisce le nostre circolari nr. 31 del 20.03.2017 e nr. 46 del 21.03.1998

1 Regola generale

Come **regola generale** vale quella secondo cui l'avvocato deve emettere la fattura sempre al soggetto che gli ha conferito l'incarico, anche nel caso in cui al pagamento di detta fattura sia stata condannata la parte soccombente oppure a pagare il compenso sia l'assicurazione².

2 Aspetti IVA

2.1 Parte soccombente

In riferimento alla normativa IVA la posizione della parte soccombente è assolutamente ininfluente. Considerato che la fattura viene emessa sempre a nome del committente (nel caso in questione alla parte vincitrice) la parte soccombente da un lato non ha alcun obbligo di registrare la fattura nei registri IVA ma dall'altro non può detrarre l'IVA eventualmente pagata (la deve pagare solo se la parte vincitrice non può detrarsi il tributo)³, nemmeno se ad effettuare il pagamento sia un'impresa o un libero professionista. In tal caso per la parte soccombente l'IVA eventualmente pagata si configura come un costo⁴.

2.2 Parte vincitrice

2.2.1 Persone fisiche, non titolari d'impresa ovvero consumatori finali

Nel caso in cui la parte vincitrice sia ai sensi della normativa IVA una persona fisica, non titolare d'impresa, ovvero un consumatore finale, quindi né un imprenditore, né un libero professionista, la parte soccombente deve pagare l'importo **complessivo** della fattura (onorario, eventuali spese ed IVA, attualmente al 22%)⁵. La parte vincitrice riceve dall'avvocato la fattura quietanzata, con l'annotazione che la parte soccombente ha assolto l'obbligo del pagamento.

2.2.2 Imprese, liberi professionisti ed enti

Nel caso in cui, invece, la parte vincitrice sia un committente con i presupposti soggettivi ed oggettivi per poter portare in detrazione l'IVA, la parte soccombente deve pagare la fattura al **netto** dell'importo dell'IVA (onorario ed eventuali spese)⁶ ⁷. Tutto ciò che concerne gli adempimenti IVA (pagamento della mera imposta sul valore aggiunto all'avvocato, registrazione della fattura nei registri IVA, dichiarazione IVA, ecc.) è a carico della parte vincitrice⁸, che porterà in detrazione quest'IVA.

3 Ritenuta d'acconto

Per quanto concerne la ritenuta d'acconto non è determinante a nome di chi è intestata la fattura (nel caso in questione alla parte vincitrice), in quanto obbligato ad operare la ritenuta d'acconto è esclusivamente il soggetto che effettua il pagamento della stessa⁹ ¹⁰, ovviamente, se trattasi di sostituto d'imposta.

In sede di condanna al pagamento delle spese legali il giudice può adottare tre differenti provvedimenti:

- rimborso delle spese legali senza ulteriore specificazione;
- rimborso delle spese legali alla controparte;
- liquidazione diretta del compenso e delle spese all'avvocato della controparte.

2 Circolare del Min. Finanze del 06.12.1994, n. 203

3 Sentenza della Corte di Cassazione del 08.08.1979, n. 4563

4 Sentenza della Corte di Cassazione del 05.05.2009, n. 10336

5 Sentenza della Corte di Cassazione del 08.11.2012, n. 19300

6 Risoluzione Min. Finanze del 24.07.1998, n. 91

7 Sentenze della Corte di Cassazione del 05.05.2009, n. 10336, del 21.02.2012, n. 2474, e del 31.07.2012, n. 13659

8 Sentenze della Corte di Cassazione del 29.05.1990, n. 5027, del 01.04.1995, n. 3843, e 21.02.2012, n. 2474

9 Sentenza della Corte di Cassazione del 25.10.1996, n. 9332

10 Art. 25, c. 1, del DPR 600/73, Risoluzione Min. Finanze del 08.11.1991, n. 8/1619, Sentenze della Corte di Cassazione del 22.06.1982, n. 3777, e del 25.10.1996, n. 9332

Qui di seguito verranno approfondite le diverse casistiche.

3.1 Rimborso delle spese legali senza ulteriore specificazione

Nel caso in cui nella sentenza di condanna al pagamento delle spese non sia specificato altro, il pagamento delle stesse deve avvenire in favore della controparte¹¹. Il pagamento diretto a favore del legale della controparte vincitrice va effettuato solamente qualora esplicitamente specificato dal giudice¹², oppure se l'avvocato della controparte ha una delega all'incasso.

3.2 Rimborso delle spese legali senza ulteriore specificazione - Pagamento all'avvocato della controparte

3.2.1 Avvocato senza delega all'incasso

Il Codice deontologico forense nella sua versione precedente vietava esplicitamente il pagamento diretto della parte soccombente in favore dell'avvocato della controparte¹³. Nel Codice deontologico forense attualmente in vigore questo principio è stato ripreso in forma attenuata.¹⁴

Nel caso in cui la parte soccombente, nonostante la mancanza di specifica indicazione in sentenza, provveda direttamente al pagamento dell'avvocato della parte vincitrice, sarà tenuta ad operare la ritenuta d'acconto (ovviamente se trattasi di sostituto d'imposta). L'Amministrazione finanziaria è univoca nel ritenere questo un principio assoluto, che non trova limite nel fatto che manchi nella sentenza un'esplicita indicazione in tal senso¹⁵. Tale principio viene confermato anche nel caso in cui le somme siano corrisposte alla parte vittoriosa di un giudizio, che, avendo la qualità di avvocato, si è difesa personalmente^{16 17}. Devono pertanto essere seguite le indicazioni di cui al successivo paragrafo 3.4.

3.2.2 Avvocato con delega all'incasso

Qualora l'avvocato della parte vittoriosa abbia ricevuto dal suo cliente una procura alla lite, con delega all'incasso in favore del suo assistito, la parte soccombente dovrà effettuare il pagamento direttamente all'avvocato della controparte, nell'interesse del suo cliente.

In tal caso si avranno due distinte ipotesi a seconda che la parte vittoriosa abbia già provveduto al pagamento del proprio avvocato oppure no.

3.2.2.1 L'avvocato è già stato pagato dalla controparte

Se la controparte ha già provveduto al pagamento del proprio avvocato, il pagamento effettuato dalla parte soccombente all'avvocato della parte vittoriosa con procura a riscuotere **non** costituisce più per quest'ultimo un compenso per i servizi professionali (reddito di lavoro autonomo), ma un mero ristoro delle spese legali sostenute dalla controparte.

In tal caso la parte soccombente **non è tenuta** ad operare alcuna ritenuta fiscale. Ciò indipendentemente dal fatto che la controparte sia o meno un sostituto d'imposta, poiché non si tratta di un pagamento per prestazioni professionali, ma di un mero rimborso spese¹⁸.

Se la parte vincente ha il diritto di portare in detrazione l'IVA, questa deve essere pagata a titolo di rivalsa direttamente dalla parte vincente al proprio avvocato e non dalla parte soccombente, che sarà obbligata a pagare solamente gli importi dovuti a titolo di onorario e

11 Art. 91, c. 1, R.D. 28.10.1940, n. 1443 (c.p.c.)

12 Art. 93, c. 1, R.D. 28.10.1940, n. 1443 (c.p.c.)

13 Art. 50 del Codice deontologico forense del 17.04.1997, da ultimo modificato il 16.12.2011

14 Artt. 30 e 31 del Codice deontologico forense del 31.01.2014, pubblicato nella G.U. del 16.10.2014, n. 241

15 Circolare Min. Finanze del 15.12.1973, n. 1, parte 8, n. 32

16 Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate del 19.09.2006, n. 106

17 Art. 86 R.D. 28.10.1940, n. 1443 (c.p.c.)

18 Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate nr. 35/E del 15.03.2019

spese processuali.

È opportuno che la parte soccombente si faccia rilasciare dalla controparte la copia della delega all'incasso e copia della fattura quietanzata dall'avvocato della controparte al suo cliente e che le conservi, al fine di poterle utilizzare come prova in caso di eventuali contestazioni da parte degli Uffici Finanziari.

3.2.2.2 L'avvocato non è ancora stato pagato dalla controparte

Se la controparte non ha ancora pagato il proprio avvocato, il pagamento effettuato dalla parte soccombente all'avvocato della controparte con delega all'incasso costituisce per quest'ultimo un compenso per i servizi professionali (quindi reddito di lavoro autonomo).

Qualora la parte soccombente sia soggetta agli obblighi del sostituto d'imposta, dovrà operare la ritenuta a titolo d'acconto. Si dovranno applicare in tal caso gli adempimenti descritti al punto 3.4.

Se la parte vincitrice ha il diritto di portare in detrazione l'IVA, la parte soccombente sarà obbligata a pagare solamente gli importi dovuti a titolo di onorario e spese processuali, mentre l'IVA sarà versata a titolo di rivalsa direttamente dalla parte vincente al proprio avvocato.

3.3 Rimborso delle spese legali alla controparte

Di norma la parte soccombente viene condannata a rimborsare le spese legali alla parte vittoriosa, quest'ultima quindi paga autonomamente il proprio avvocato¹⁹.

3.3.1 Parte soccombente

In questi casi la parte soccombente non deve operare alcuna ritenuta d'acconto, e ciò a prescindere dalla propria natura giuridica, in quanto non si è in presenza del pagamento di una prestazione professionale, ma di un mero rimborso di spese.

3.3.2 Parte vincente

3.3.2.1 Imprese, liberi professionisti ed enti

Per quanto concerne la parte vincente, ai fini della ritenuta d'acconto, si deve verificare la situazione soggettiva di chi effettua il pagamento dell'avvocato.

Qualora la parte vincente rientri tra i soggetti che in linea di principio sono obbligati ad operare la ritenuta d'acconto, la stessa dovrà pagare nei termini la ritenuta d'acconto nell'attuale misura del 20%. A tal proposito non ha alcuna rilevanza che la parte soccombente sia stata condannata al risarcimento delle spese legali.

Sono obbligati, tra gli altri, ad operare la ritenuta d'acconto tutte le imprese, i liberi professionisti, gli enti ed i condomini²⁰.

3.3.2.2 Persone fisiche non titolari d'impresa

Qualora la parte vincente sia una persona fisica non titolare d'impresa, la stessa non dovrà operare alcuna ritenuta d'acconto, anche nel caso in cui la parte soccombente rientri tra i soggetti obbligati a tale adempimento.

3.4 Liquidazione diretta del compenso e delle spese all'avvocato della controparte

L'avvocato della parte vincitrice può richiedere al giudice di vedersi riconoscere il pagamento diretto delle proprie spettanze da parte della parte soccombente²¹. Anche in questo caso l'avvo-

¹⁹ Art. 91, c. 1, R.D. 28.10.1940, n. 1443 (c.p.c.)

²⁰ Art. 23, c. 1, DPR 600/73, visto il rimando di cui al suo art. 25. I condomini sono obbligati ad effettuarla dal 01.01.1998

²¹ Art. 93, c. 1, R.D. 28.10.1940, n. 1443 (c.p.c.)

cato dovrà comunque emettere la fattura al proprio cliente (parte vincente)²², con l'annotazione che la parte soccombente ha assolto l'obbligo del pagamento.

3.4.1 Parte soccombente

3.4.1.1 Imprese, liberi professionisti ed enti

Qualora la parte soccombente obbligata al pagamento **diretto** dell'avvocato della controparte rientri tra i soggetti che in linea di principio sono obbligati ad operare la ritenuta d'acconto, la stessa dovrà pagare nei termini la ritenuta d'acconto nell'attuale misura del 20%²³.

La parte soccombente è anche obbligata ad adempiere a tutti gli adempimenti fiscali conseguenti (come ad es. la certificazione della ritenuta d'acconto, la predisposizione della dichiarazione dei sostituti d'imposta, mod. 770).

Al fine quindi di poter adempiere agli obblighi fiscali gli deve essere consegnata una copia della fattura (o una ricevuta del rimborso delle spese senza addebito dell'IVA). In ogni caso questa fattura non può essere registrata ai fini IVA dalla parte soccombente, in quanto la stessa viene emessa nei confronti della parte vincente.

3.4.1.2 Persone fisiche non titolari d'impresa

Qualora la parte soccombente sia una persona fisica non titolare d'impresa, la stessa non dovrà operare alcuna ritenuta d'acconto.

3.4.2 Parte vincente

Poiché la parte soccombente è stata condannata al pagamento diretto della fattura, non vi è alcun obbligo della parte vincitrice di operare la ritenuta d'acconto e ciò a prescindere dalla natura giuridica della stessa (unico eventuale obbligo è il pagamento dell'IVA all'avvocato come indicato nel paragrafo 1.2.2).

4 Pagamento delle spese legali da parte dell'assicurazione

Alla luce dei principi sopra esposti, consideriamo infine il trattamento fiscale delle spese legali qualora esse vengano pagate dall'assicurazione in presenza di una polizza di tutela legale. In questo caso non si tratta di spese da pagare al legale della controparte vincitrice bensì di spese che la propria assicurazione paga al nostro avvocato.

Anche nel caso di intervento dell'assicurazione nel pagamento delle spese legali, vale la norma generale che prevede che l'avvocato debba emettere la fattura sempre al soggetto che gli ha conferito l'incarico^{24 25}. A tal proposito è bene precisare che anche se il legale viene nominato direttamente dall'assicurazione, resta comunque l'obbligo per l'assicurato di attivarsi per conferire il mandato allo stesso.

4.1 Ritenuta d'acconto

Se il pagamento del compenso viene effettuato direttamente dalla compagnia assicurativa, la stessa sarà obbligata ad effettuare la ritenuta d'acconto nell'attuale misura del 20%²⁶.

4.2 Rimborso dell'IVA evidenziata in fattura dal legale

Premesso che la fattura va sempre intestata all'assicurato, le compagnie assicurative procedono al rimborso dell'importo dell'IVA evidenziata in fattura solamente nel caso in cui l'assicurato

²² Circolare del Min. Finanze del 06.12.1994, n. 203, Risoluzione Min. Finanze del 24.07.1998, n. 91, Sentenza della Corte di Cassazione del 01.04.1995, n. 3843

²³ Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate del 19.09.2006, n. 106. Di parere contrario il TAR del Lazio, nella sentenza della Sez. II del 16.02.2006, n. 1200

²⁴ Art. 18, c. 1 DPR 633/72

²⁵ Circolare del Ministero delle Finanze del 06.12.1994, n. 203

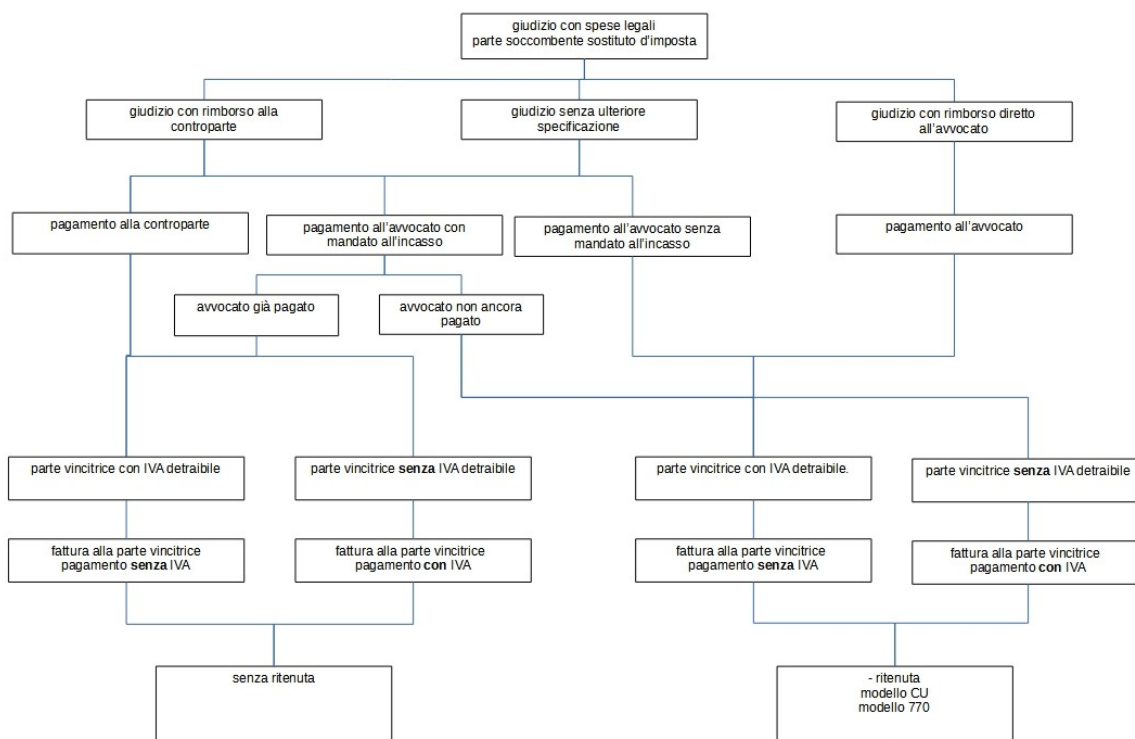
²⁶ Circolare del Ministero delle Finanze del 15.12.1973, n. 1

non abbia i presupposti soggettivi ed oggettivi per potersi detrarre l'IVA (ad es. nel caso di un soggetto privato non titolare di partita IVA).

Nel caso in cui invece l'assicurato abbia i presupposti per potersi detrarre l'IVA, l'importo dell'IVA non verrà rimborsato dalla compagnia assicurativa, ma dovrà essere pagato direttamente dall'assicurato, il quale potrà portarsela in detrazione nella propria contabilità.

5 Sintesi

Di seguito riassumiamo quanto detto in sintesi, senza tener conto del rimborso da parte dell'assicurazione.



Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e porgiamo

cordiali saluti

Winkler & Sandrini

Dottori Commercialisti e Revisori Contabili

Peter Winkler Sandrini: Alex Engle